

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2179}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **VALSECCHI, MARTINO EDOARDO, COLLESELLI, FUSARO, MIGLIORI, VILLA RUGGERO, BIANCHI FORTUNATO, ROMANATO, COLOMBO VITTORINO, BUTTÈ, MATTARELLA BERNARDO, FRANCESCHINI, BUZZI, COLLEONI, ARMANI, SIMONACCI, PICCOLI, MONTINI**

Presentata il 25 maggio 1960

Estensione delle norme di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1130, e 12 marzo 1957, n. 94, ai Licei internazionali di Torino, Milano, Roma, Napoli, e Firenze

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La necessità di adeguare le istituzioni scolastiche alle esigenze dei tempi, garantendo preparazione culturale e professionale insieme, è universalmente avvertita.

La rigidità dell'ordinamento scolastico italiano non ha consentito, almeno fino ad oggi, l'adeguamento alle sopradette esigenze delle istituzioni scolastiche che fanno capo allo Stato e che, ancora oggi, si articolano secondo i rigidi schermi delle leggi del 1924-25 per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e delle leggi del 1931 per l'istruzione media tecnica.

L'onere di sperimentare nuove forme di preparazione culturale e professionale è quindi ricaduto quasi esclusivamente su alcune istituzioni che si sono assunte, nell'interesse generale, il compito di tradurre in realtà nuove forme di scuole che, pur rispettando la secolare tradizione umanistica dell'insegnamento in Italia, lo adattassero o lo integrassero per le nuove esigenze di vita.

Quando queste nuove scuole sono state animate da seri propositi e hanno saputo concretamente rispondere alle esigenze di larghi strati dell'opinione pubblica, hanno avuto un notevole successo e hanno visto

moltiplicarsi le schiere di giovani entusiasti delle nuove forme di insegnamento.

È questo il caso dei licei internazionali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Firenze che, per la serietà degli studi, la nobiltà degli intenti e la perfetta adeguatezza dei programmi alle effettive esigenze della vita moderna, hanno visto aumentare, anno per anno, e sempre più sensibilmente, la loro popolazione.

Il programma di studio di questi licei si articola in cinque anni di corso, con una netta differenziazione tra i primi quattro anni di studio e il quinto, riservato solo a coloro che per attitudini, diligenza e capacità sono in grado di affrontare studi più severi.

Si è assai opportunamente prevista la possibilità di inserire immediatamente nelle attività produttivistiche i giovani che in quattro anni di studio hanno acquistato la necessaria preparazione culturale e professionale, mentre ai più dotati si è riservato il quinto anno, particolarmente severo e tale da considerarsi effettivamente propedeutico agli studi universitari.

Ora, sembra giusto che ai giovani che hanno seguito l'intero corso di studi del liceo internazionale che hanno dimostrato

— anche con apposito esame sostenuto davanti a una commissione giudicatrice costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori — di possedere una particolare e ben definita preparazione professionale nel campo delle attività economiche e culturali, sia data la possibilità di conseguire il titolo che più specificatamente abilita alle funzioni direttive.

La preparazione culturale e quella speciale ottenuta attraverso i cinque anni di studio del liceo internazionale è, senza dubbio, quella che meglio indirizza alla proficua frequenza della Facoltà di economia e commercio.

Le leggi 9 ottobre 1951, n. 1130, e 12 marzo 1957, n. 94, prendendo in considerazione alcune istituzioni scolastiche sorte per soddisfare esigenze analoghe a quelle cui soddisfano i licei internazionali, consentirono l'ammissione ai corsi di lingua e letteratura straniera presso le Università delle alunne

che avessero compiuto il relativo ciclo di studi e superato l'apposito esame. La proposta di legge che qui ci onoriamo presentare prevede appunto l'estensione delle norme previste dalle leggi 9 ottobre 1951 e 12 marzo 1957 ai giovani del liceo internazionale per i quali l'accesso alla Facoltà di economia e commercio rappresenta il logico coronamento degli studi seguiti. Trattasi infatti della medesima situazione: in un certo momento il legislatore ha riconosciuto che bene era stato fatto da alcune istituzioni non statali a intraprendere una nuova via nell'insegnamento delle lingue e consentì che i giovani licenziati potessero accedere ai corsi di Lingua e Letteratura straniera presso le Università.

Analogo riconoscimento la proposta di legge che presentiamo intende assicurare ora ai licei internazionali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Firenze che si sono resi benemeriti additando ai giovani nuove vie nell'interesse comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 9 ottobre 1951, n. 1130, e nella legge 12 marzo 1957, n. 94, sono estese agli alunni dei licei internazionali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Firenze.

ART. 2.

Agli alunni dei predetti licei internazionali è consentita l'ammissione alla Facoltà di economia e commercio presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione.

ART. 3.

Gli alunni dei licei internazionali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Firenze per essere ammessi, secondo le modalità stabilite dai vigenti ordini didattici universitari, alla Facoltà di cui all'articolo 2, devono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superati gli esami di licenza, sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti a una apposita Commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi medi superiori.